

Allegato

Criteri per la determinazione da parte dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi attribuibili per concorso (L.R. n. 15/2007, art. 4, comma 4).

1) Borse di studio

1.A) Destinatari

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/07, la borsa di studio è una provvidenza resa in denaro e/o servizi, riservata agli studenti, in possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui ai successivi paragrafi 1.B) e 1.C), iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione (esclusi quelli dell'area medica), nonché ai corsi degli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e degli altri Istituti superiori di grado universitario che rilasciano corrispondenti titoli accademici, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione Emilia-Romagna.

1.B) Requisiti economici

Le condizioni economiche dello studente sono riferite agli Indicatori ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) e ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolati sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti, ai sensi dell'art. 5 del DPCM 9 aprile 2001.

L'Indicatore ISPE del nucleo familiare dello studente non può superare il limite di 32.320,64 Euro.

L'Indicatore ISEE del nucleo familiare dello studente non può superare il limite di 19.152,97 Euro.

Al fine di premiare le eccellenze, l'Azienda può prevedere requisiti economici di accesso più favorevoli per gli studenti matricole che, ai sensi del Decreto Legislativo 262/2007 "Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione", abbiano conseguito la lode all'esame di Stato della scuola secondaria superiore.

1.C) Requisiti di merito

I requisiti di merito sono determinati dall'Azienda ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. n. 15/07 e dall'art. 6 del DPCM 9 aprile 2001, sentite le Università, gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e gli altri Istituti superiori di grado universitario.

L'Azienda può innalzare i limiti previsti al citato articolo del Dpcm in misura non superiore al 25% per i corsi ad accesso programmato delle università statali e non statali, sentite le Università.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 6, comma 13 del DPCM, nei casi in cui, nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, non siano immediatamente applicabili i crediti, fa riferimento ai criteri di determinazione del merito definiti dall'art. 4 del DPCM 30 aprile 1997.

In riferimento all'art. 14, commi 2 e 5 del DPCM, l'Azienda può stabilire per gli studenti con disabilità non inferiore al 66% requisiti di merito individualizzati, che possono discostarsi da quelli previsti dal DPCM sino ad un massimo del 40%, d'intesa con le strutture delegate dalle Università ai sensi della legge 18 gennaio 1999, n. 17.

1.D) Tipologie degli studenti

Ai fini della concessione delle borse di studio:

- sono considerati "Fuori sede" gli studenti residenti in un Comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi pubblici, in un tempo superiore a novanta minuti e che prendano alloggio nei pressi della sede universitaria a titolo oneroso e per un periodo non inferiore a dieci mesi. Le suddette condizioni di

onerosità e di durata devono essere dimostrate a norma di legge; ai sensi del DPCM del 9 aprile 2001, qualora tali studenti prendano alloggio nei pressi della sede universitaria a titolo non oneroso per almeno 10 mesi, sono considerati studenti pendolari; qualora tali studenti prendano alloggio nei pressi della sede universitaria per un periodo inferiore a 10 mesi, sono considerati studenti in sede;

- sono considerati "Pendolari" gli studenti residenti in un Comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi pubblici, in un tempo compreso fra 45 e 90 minuti;

- sono considerati "In sede" gli studenti residenti nel Comune sede del corso di studio frequentato. Sono considerati "in sede" anche gli studenti residenti in un Comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi pubblici, in un tempo inferiore ai 45 minuti.

1.E) Modalità di assegnazione delle borse di studio

Al fine di perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione di servizi ed interventi di sostegno economico e di assicurare l'uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale, l'Azienda emana un bando di concorso unico, composto da una parte generale, contenente le norme che riguardano tutti gli studenti interessati, e da parti specifiche che indicano le particolarità inerenti le diverse Università e Istituti superiori di grado universitario di riferimento.

Le borse di studio sono concesse ai destinatari elencati al paragrafo 1.A) secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 della L.R. n. 15/07 e dall'art. 4 del DPCM 9 aprile 2001, fatta eccezione per la previsione di erogazione della seconda rata della borsa di studio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. n. 15/07, la borsa di studio può costituire un prestito, che diventa a fondo perduto, e quindi non deve essere restituito, qualora gli studenti conseguano determinati requisiti di merito

nell'anno accademico per il quale la borsa di studio viene assegnata; il merito è pertanto valutato sia ai fini dell'accesso che per confermare l'assegnazione. Nel bando, tale modalità deve essere chiaramente esplicitata affinché non si ingeneri confusione negli studenti.

In caso di reiscrizione agli studi a seguito di formale rinuncia, lo studente ha titolo per concorrere alla concessione della borsa, a condizione che abbia restituito la borsa precedentemente percepita e che sia in possesso dei requisiti richiesti.

Al fine di raggiungere l'obiettivo della più ampia copertura finanziaria a favore degli studenti idonei, garantendo l'uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale, l'Azienda procede, compatibilmente con le risorse disponibili (calcolate sommando la previsione del gettito della tassa regionale, la previsione della quota del Fondo Integrativo Nazionale, eventuali fondi propri, ivi compresi quelli messi a disposizione da altri soggetti, pubblici e privati), alla individuazione di budgets o alla determinazione del numero dei benefici da attribuire, nonché alla predisposizione di distinte graduatorie, per ciascuna delle seguenti tipologie:

laurea triennale;

laurea specialistica a ciclo unico/magistrale;

laurea del vecchio ordinamento;

laurea specialistica/magistrale;

corsi di specializzazione;

studenti stranieri matricole;

matricole

Dovranno inoltre essere previste apposite graduatorie per gli iscritti ai corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale - autorizzati, anche in via sperimentale, dal MIUR in attuazione della L. 508/99 - per il conseguimento di titoli accademici di I e II livello, nonché di perfezionamento; apposita graduatoria dovrà altresì essere prevista per gli iscritti alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici San Pellegrino di Misano Adriatico, relativamente ai corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale, riconosciuti con apposito decreto ministeriale.

Agli studenti stranieri, che percepiscono redditi in Italia o il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi in Italia, si applicano le stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

L'assegnazione dei benefici ai destinatari avviene a seguito dello scorrimento delle rispettive graduatorie nei limiti del budget o del numero dei benefici evidenziati nei bandi di concorso. L'elaborazione di graduatorie di merito tiene conto, a parità di crediti, in via subordinata anche del numero di bonus utilizzati. In via ancora subordinata, in caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.

Qualora Fondazioni, Enti locali o altri soggetti, pubblici e privati, mettano a disposizione dell'Azienda risorse per finanziare i benefici di cui al presente atto, tali risorse saranno utilizzate dall'Azienda per la concessione dei benefici secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente e nel rispetto delle condizioni stabilite dai soggetti finanziatori, evidenziate in apposita convenzione da stipularsi da parte dell'Azienda con tali soggetti.

Il bando per l'attribuzione dei benefici deve essere pubblicato almeno quarantacinque giorni prima della relativa scadenza. La scadenza della presentazione delle domande per la concessione della borsa di studio non può essere fissata in data antecedente al 15 settembre.

Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre, è erogata agli studenti beneficiari, attraverso la messa in pagamento, la prima rata semestrale delle borse di studio, in servizi ed in denaro.

Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione nella stessa misura degli studenti assegnatari.

Qualora venga garantita la concessione delle borse di studio a tutti gli idonei, eventuali ulteriori risorse disponibili potranno essere destinate alla concessione delle integrazioni delle borse a favore degli studenti che conseguano il titolo di studio di laurea e di laurea specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, nonché alla concessione, a favore degli studenti in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 5, dell'accesso gratuito al servizio ristorativo, per un valore pari al contributo massimo previsto per i borsisti che abbiano convertito una quota della borsa in servizio ristorativo.

1.F) Importi delle borse di studio

Gli importi delle borse di studio sono i seguenti:

Studenti fuori sede: 4.523,78 euro

Studenti pendolari : 2.493,88 euro

Studenti in sede: 1.705,11 euro

Tali importi sono da considerare minimi; possono essere aumentati attraverso la previsione di una quota integrativa con l'opzione di conversione in servizi ristorativi, anche di importo differenziato per ampliare la scelta dello studente.

Per la definizione degli importi, l'Azienda può individuare tre fasce di condizione economica corrispondenti alla concessione della borsa rispettivamente di importo massimo, di importo intermedio o di valore pari alla metà dell'importo massimo.

La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore delle situazione economica equivalente del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai $\frac{2}{3}$ del limite ISEE previsto al paragrafo 1.B). Per valori superiori, fino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene ridotta gradualmente fino alla metà dell'importo minimo.

L'importo delle borse di studio può essere incrementato, nel caso di studenti disabili al fine di assicurare l'accesso e la frequenza dei corsi universitari; inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, possono essere concessi contributi e servizi aggiuntivi, in relazione alla specificità delle esigenze individuali ed alla effettività dei bisogni.

2) Contributi

I contributi di cui all'art. 13 della L.R. n. 15/07, sono attribuiti tramite concorso, previa predeterminazione da parte dell'Azienda del budget previsto per tale tipologia di intervento.

I contributi di cui all'art. 13 della L.R. n.15/07 sono attribuiti con i seguenti criteri:

- contributi di cui al citato art. 13, c. 1, lett a), sulla base di requisiti economici e di merito. A tal fine possono essere previste soglie economiche più elevate rispetto a quelle previste dalla borsa di studio, fino ad un massimo di € 35.000,00 per ISEE e € 58.000,00 per ISPE.

I requisiti di merito per l'accesso sono:

- avere conseguito la laurea o la laurea specialistica/magistrale entro la durata normale del corso di studi, più un anno;
- la conferma del contributo è subordinata al raggiungimento del titolo o il conseguimento dell'attestato di frequenza entro la durata prevista dall'ordinamento del corso.

Per l'assegnazione di tale tipologie di contributi, possono essere previsti i seguenti criteri di priorità:

- a) voto di laurea,
- b) la durata degli studi universitari,
- c) condizioni economiche più disagiate;

- contributi di cui al citato art. 13, c. 1, lett. b): secondo i criteri previsti dall'art. 10 del D.P.C.M. 09/04/01;

- contributi di cui al citato art. 13, c. 1, lett. c): secondo i requisiti previsti per l'accesso alle borse di studio, in caso di parità, è accordata priorità agli studenti che presentano le condizioni economiche più sfavorevoli;

- contributi di cui al citato art. 13, c. 1, lett. d): fatto salvo il medesimo requisito economico per l'accesso alle borse di studio, l'Azienda deve verificare attentamente le ragioni, adeguatamente documentate, del ritardo nel raggiungimento dei requisiti di merito.

3) Assegni formativi

Qualora siano disponibili risorse finanziarie aggiuntive, possono essere erogati agli studenti frequentanti master e percorsi di alta formazione e specializzazione gli assegni formativi previsti all'art. 12 della L.R. n. 15/07. Gli importi degli assegni formativi per la iscrizione e frequenza ai master si diversificano in ragione delle tasse di iscrizione e delle condizioni economiche.

Gli assegni formativi sono erogati tramite concorso sulla base di requisiti economici e di merito.

I requisiti economici per l'accesso sono riferiti all'Indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e all'Indicatore ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) calcolati sulla base della composizione del nucleo familiare e dei patrimoni posseduti. L'Indicatore ISEE del nucleo familiare dello studente non può superare il limite di 35.000,00 Euro. L'Indicatore ISPE del nucleo familiare dello studente non può superare il limite di 58.000,00 Euro.

I requisiti di merito per l'accesso sono:

- avere conseguito la laurea o la laurea specialistica/magistrale entro la durata normale del corso di studi, più un anno;

- la conferma dell'assegno formativo è subordinata al raggiungimento del titolo entro la durata prevista dall'ordinamento del percorso formativo.

Per l'assegnazione degli assegni formativi, possono essere previsti i seguenti criteri di priorità:

- voto di laurea;
- durata degli studi universitari;
- condizioni economiche più disagiate.

In caso di parità, è accordata priorità agli iscritti ai master di primo livello.

Gli assegni formativi di cui all'art. 12 della L.R. n. 15/07 non sono, di norma, cumulabili con altre tipologie di assegni formativi concessi dalla Regione Emilia-Romagna.

4) Prestiti

I prestiti di cui all'art.11 comma 3 della L.R. n. 15/07, per studenti e neolaureati, anche per favorire percorsi di mobilità internazionale, rappresentano la possibilità per accedere a forme di finanziamento a condizioni particolarmente agevolate e senza la necessità di presentare garanzie reali o personali di terzi. Tale strumento, volto ad ampliare l'offerta dei benefici rivolti agli studenti universitari, è finalizzato a sopperire alle difficoltà di carattere economico legate alla frequenza degli studi universitari.

4.1) Destinatari

Sono destinatari dei prestiti di cui al comma 3 dell'art. 11 della L.R. n. 15/07 gli studenti capaci e meritevoli, in possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui al successivo paragrafo 4.2), sulla base di graduatorie predisposte dall'Azienda in ordine crescente in base all'Indicatore della situazione economica equivalente, iscritti alle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma e Piacenza, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508 e alle Scuole Superiori per

mediatori linguistici, di cui al D.M. 10 gennaio 2002, n.38, con sede in Emilia Romagna, ai seguenti corsi:

- al terzo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi accademici di I livello e delle Scuole Superiori per mediatori linguistici;
- agli ultimi tre anni dei corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico;
- ai corsi di laurea specialistica o magistrale e di diploma accademico di II° livello;
- ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368;
- ai corsi di dottorato di ricerca;
- ai master di cui all'art.3, comma 8 del decreto 3 novembre 1999, n.509 e all'articolo 3, comma 9 del decreto 22 ottobre 2004, n.270, con l'esclusione dei master per i quali sono previsti altri interventi pubblici (es. assegni formativi...).

Qualora si presentino sul territorio situazioni tali da indurre alla predisposizione di prestiti per finalità specifiche, i suddetti requisiti sono suscettibili di revisione da parte dell'Azienda, previa richiesta di parere all'Assessorato regionale competente.

4.2) Modalità attuative e condizioni per l'accesso ai prestiti.

L'Azienda, così come previsto dall'art. 11, comma 3 della L.R. n. 15/07, attiva convenzioni con istituti di credito per la concessione di prestiti, costituendo un apposito fondo che può essere alimentato oltre che dalle risorse messe a disposizione dall'Azienda, anche dagli interessi attivi che su tale fondo maturano e da risorse di enti pubblici e privati.

L'Azienda procede in modo da assicurare che i servizi resi dall'istituto di credito convenzionato siano espletati a titolo gratuito e nella trattativa di affidamento ha cura di definire i migliori assetti organizzativi per la gestione del servizio e le migliori condizioni a favore degli studenti.

Il prestito è accordato nella misura massima annua di Euro 23.000,00, in funzione della tipologia dei beneficiari e del residuo periodo di studio da completare.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 della L.R. n. 15/07, il prestito di cui al comma 3 dell'art.11 (da restituire con interessi) è cumulabile con la borsa di studio, l'assegno formativo e i contributi previsti dalla medesima legge. Tale prestito non è cumulabile con altre tipologie di prestiti concessi dalle Università o da altri soggetti, pubblici o privati.

Per quanto concerne i requisiti di merito:_

- per studenti iscritti ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368; ai corsi di dottorato di ricerca; ai master di cui all'art.3, comma 8 del decreto 3 novembre 1999, n.509 e all'articolo 3, comma 9 del decreto 22 ottobre 2004, n.270, con l'esclusione dei master per i quali sono previsti altri interventi pubblici:
 - se iscritti al primo anno: nessun requisito preliminare oltre all'avvenuta iscrizione;
 - se iscritti ad anni successivi: avere superato le verifiche previste per l'ammissione al nuovo anno di corso;
- per studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi accademici di I livello e delle Scuole Superiori per mediatori linguistici; agli ultimi tre anni dei corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico; ai corsi di laurea specialistica o magistrale e di diploma accademico di II° livello:
 - a) non essere mai stati iscritti in "fuori corso" o "ripetente" negli anni accademici precedenti;
 - b) aver acquisito tutti i crediti formativi o aver superato tutti gli esami previsti dal proprio ordinamento didattico per gli anni precedenti, esclusi quelli da acquisire mediante tirocini dell'anno accademico precedente.

Gli iscritti al primo anno di laurea specialistica devono avere conseguito la laurea entro la durata normale del corso di studi.

Per quanto concerne i requisiti di reddito, i richiedenti devono avere un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 37.500,00 Euro ed un Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) non superiore a 62.000,00 Euro.

Gli studenti, per poter beneficiare del prestito, devono risultare incensurati e non aver subito protesti.

4.3) Bando e criteri di priorità

Al fine della concessione dei prestiti, l'Azienda, sentite le Università, gli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, predispone il bando di concorso, prevedendo più scadenze per la presentazione delle domande nell'arco dell'anno accademico.

Il bando di concorso contiene l'indicazione di:

- beneficiari;
- requisiti di ammissione (generalisti e di merito ed eventuale reddito);
- termini e modalità per la presentazione delle domande;
- numero ed entità dei prestiti/contributi in conto interessi messi a concorso;
- criteri e modalità di selezione e di costruzione delle graduatorie;
- cause di incompatibilità;
- modalità e durata della concessione del prestito;
- modalità e tempi di rimborso;
- procedure e tempi di recupero dei crediti in caso di insolvenza.

Nella definizione delle graduatorie, è data priorità agli studenti idonei non assegnatari di borse di studio nell'anno accademico di riferimento.

In subordine, hanno priorità gli studenti:

- iscritti ai corsi di laurea magistrale,

- iscritti ai corsi afferenti a settori disciplinari scientifici e tecnologici;
- in condizioni economiche più disagiate;
- in particolari situazioni familiari (per es. figli a carico, ecc..)
- residenti in Emilia-Romagna.

5) Servizi abitativo e ristorativo

La Regione persegue l'obiettivo della progressiva concentrazione delle risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi e del contenimento dei costi di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario. Pertanto l'Azienda deve perseguire obiettivi di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e di razionalizzazione della spesa, attenendosi anche alle disposizioni contenute nella L.R. n. 11/2004, in particolare agli artt. 19 e 21.

L'Azienda stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio di ristorazione, nonché la partecipazione degli utenti al costo del servizio, al fine di garantire l'economicità della gestione.

L'Azienda può prevedere, compatibilmente con le risorse disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie degli idonei alla borsa di studio, di concedere, tramite concorso, l'accesso gratuito al servizio ristorativo, per un valore pari al contributo massimo previsto per i borsisti che abbiano convertito una quota della borsa in servizio ristorativo, a studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti economici:

l'Indicatore ISPE del nucleo familiare dello studente non può superare il limite di 40.713,99 Euro.

l'Indicatore ISEE del nucleo familiare dello studente non può superare il limite di 24.126,80 Euro.

- Requisiti di merito:

sono richiesti gli stessi requisiti previsti per l'accesso alla borsa di studio di cui al paragrafo 1.C.

I criteri per la formulazione delle graduatorie sono gli stessi previsti per le borse di studio al paragrafo 1.E.

Ai fini dell'assegnazione del servizio abitativo agli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, l'Azienda pubblica il bando di concorso rivolto ai destinatari e secondo i requisiti di reddito e merito previsti per le borse di studio e indicati nel precedente paragrafo 1). Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie è garantito il servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite massimo degli alloggi effettivamente a disposizione dell'Azienda.

Le tariffe del servizio abitativo vengono determinate dall'Azienda in modo differenziato in relazione alle diverse tipologie di alloggio e al grado di comfort offerto.

Il servizio abitativo dovrà progressivamente prevedere nuovi standard prestazionali e omogenei in tutte le sedi, anche attraverso politiche tariffarie mirate, tenuto conto della necessità di attivare e strutturare un servizio in grado di accogliere una platea di ospiti più ampia rispetto ai soli studenti idonei, con particolare attenzione alla dimensione internazionale. Dovranno, quindi, essere adottate tutte le misure utili per garantire la massima facilitazione nell'accesso al servizio abitativo per tutti i destinatari di cui alla L.R. 15/2007. Dovranno altresì essere previste modalità di fornitura del servizio finalizzate a contemperare l'economicità della gestione con le condizioni di fruizione da parte degli studenti.

6) Modalità per l'accesso ai benefici

Ferma restando la garanzia dell'uniformità di trattamento nel caso di studenti che si trasferiscono da una sede universitaria all'altra del territorio regionale, le domande per l'accesso agli interventi e ai servizi, corredate dalle informazioni relative alle condizioni

economiche e di merito, nonché all'alloggio per gli studenti fuori sede, sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Per quanto concerne i controlli e le sanzioni si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della L.R. n. 15/07.

In particolare, al fine di assicurare agli studenti le condizioni più agevoli per la gestione dei benefici ottenuti, soprattutto per quanto attiene alle procedure per la concessione o la revoca (ed eventuale restituzione) dei benefici concessi, l'Azienda definisce nei bandi di concorso i termini temporali entro i quali saranno espletati i controlli necessari a validare o a revocare i benefici medesimi. Le verifiche sui requisiti devono essere espletate dall'Azienda nei tempi più brevi possibili. A tal fine per quanto riguarda le previste verifiche sul merito (la cui certificazione compete alle Università di riferimento), l'Azienda d'intesa con le Università, metterà in atto tutti i dispositivi, soprattutto col ricorso alle tecnologie informatiche, per fare in modo che gli studenti possano contribuire ai procedimenti di valutazione del merito e dei controlli, fornendo tempestivamente tutte le informazioni utili per un più rapido incrocio con i dati in possesso delle Università.

Le procedure per il recupero dei benefici devono prevedere modalità di rateizzazione per importi e scadenze dilazionate nel tempo che tengano conto delle condizioni economiche degli studenti; tali modalità di rateizzazione devono essere particolarmente agevolate e diluite nel tempo per gli studenti nelle situazioni economiche più disagiate.

I termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi devono essere stabiliti, anche differenziando i tempi per gli iscritti al primo anno da quelli per gli iscritti ad anni successivi, in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate e rese pubbliche almeno quindici giorni prima dell'inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l'inizio dei corsi per le borse di studio, con la pubblicazione di

graduatorie redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti.

Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui sopra, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente alla erogazione dei benefici.

In direzione di garantire la più ampia conoscenza, l'accessibilità e il rispetto dei termini, è opportuno che sul sito dell'Azienda vengano pubblicati i bandi e le informazioni più significative almeno in lingua inglese, in forma di abstract

- - - - -